

Il testo integrale dello Statuto in vigore dal 1999

PRINCIPI DEL PATTO FEDERATIVO

Le Associazioni regionali e interregionali di stampa liberamente costituitesi dall'Unità d'Italia e, dal 1908, unite nella Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) risorta a democratici ordinamenti nel 1944, esprimono la volontà dei giornalisti di concepire il sindacato unitario come sede naturale di rappresentanza e di tutela dell'esercizio professionale.

La struttura del sindacato dei giornalisti è federativa. Mediante tale struttura esso definisce, esprime e attua le scelte unitarie, del cui democratico formarsi sono strumento e garanzia indispensabili gli organi liberamente eletti dalle Associazioni regionali di stampa (AA.RR.SS).

Il sindacato dei giornalisti italiani (Federazione nazionale della stampa italiana) è autonomo rispetto a tutte le forze politiche, sindacali ed economiche.

L'unità e l'autonomia sindacali dei giornalisti sono salvaguardate dall'autonomia funzionale e finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» (INPGI) e costituisce fondamentale presupposto dell'esercizio della professione, nella libertà di stampa sancita dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, e garantita dall'autogoverno dell'Ordine nazionale dei giornalisti italiani. Lo Statuto della FNSI costituisce il vincolo federativo tra le Associazioni regionali e interregionali di stampa che da essa sindacalmente dipendono, regola gli organi centrali coi quali la FNSI, in nome e con la partecipazione delle Associazioni federate, svolge nell'intero territorio nazionale e nei rapporti con le organizzazioni straniere dei giornalisti, la propria politica sindacale di rappresentanza e di iniziativa per arricchire la funzione del giornalista e la dignità della professione, nonché per promuovere la presenza del sindacato nell'azienda editoriale al fine di giungere ad una sempre più diretta partecipazione autonoma del giornalista, quale testimone attivo della vita del Paese. Con questo orientamento basilare la FNSI intende ribadire la sua funzione di presidio dell'unità della categoria, al di fuori e al di sopra di partiti, confessioni o ideologie

Statuto federale FNSI

CAPO I - COSTITUZIONE E FINI

Articolo 1

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) è l'organizzazione sindacale unitaria dei giornalisti italiani. Ha la rappresentanza e la tutela morale, professionale e materiale della categoria. La sua sede è in Roma. Gli iscritti aderiscono territorialmente alle Associazioni regionali e interregionali di stampa (AA.RR.SS.), organismi sindacali unitari che perseguono i fini della FNSI e i cui statuti, che devono essere conformi con lo statuto federale, siano stati approvati dal Consiglio Nazionale della FNSI.

Fanno parte della FNSI, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6,:

L'Associazione della Stampa Abruzzese; l'Associazione della Stampa di Basilicata; il Sindacato dei Giornalisti della Calabria; l'Associazione Napoletana della Stampa; l'Associazione della Stampa Emilia Romagna; l'Associazione della Stampa del Friuli-Venezia Giulia; l'Associazione Stampa Romana; il Sindacato Giornalisti Liguri; l'Associazione Lombarda dei Giornalisti; il Sindacato Giornalisti Marchigiani; l'Associazione della Stampa Subalpina; l'Associazione della Stampa di Puglia; l'Associazione Stampa Sarda; l'Associazione Siciliana della Stampa; l'Associazione della Stampa Toscana; il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige; l'Associazione Stampa Umbra; l'Associazione Stampa Valdostana; il Sindacato Giornalisti del Veneto.

Eventuali modifiche di denominazione delle anzidette Associazioni o Sindacati - approvate dai rispettivi organi competenti e delle quali il Consiglio Nazionale abbia preso atto - si intendono automaticamente recepite dal presente articolo.

Articolo 2

La FNSI ha la rappresentanza nazionale e la tutela degli interessi della categoria; le Associazioni regionali e interregionali di stampa (AA.RR.SS.) sono le organizzazioni sindacali unitarie territoriali che perseguono, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, le finalità statutarie della FNSI.

Possano iscriversi alle AA.RR.SS., secondo le modalità di cui ai commi successivi, tutti coloro che svolgono la professione giornalistica ai sensi di legge.

Sono iscritti nell'elenco dei "giornalisti professionali" quanti svolgono o, anche se temporaneamente disoccupati, abbiano titolo per svolgere - o, se pensionati, hanno svolto - la professione giornalistica sulla base di rapporti di lavoro dipendente o autonomo come attività continuativa, esclusiva o prevalente anche con soggetti diversi. Costituisce incompatibilità l'iscrizione ad un Ordine, Collegio o Associazione professionale che concerna professioni diverse da quella giornalistica.

Sono iscritti nell'elenco dei "giornalisti collaboratori" quanti svolgono attività giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente, anche se iscritti ad un Ordine, Collegio o Associazioni professionali di cui al comma precedente.

L'ammissione e la titolarità sono deliberate dagli organismi direttivi collegiali delle AA.RR.SS. E' ammesso ricorso ai Proviviri.

Le modalità e i criteri di attuazione sono fissati dal Regolamento.

Gli articoli del Regolamento relativi all'attuazione del presente articolo sono approvati dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto approssimati per difetto.

Articolo 3

La FNSI ha i seguenti compiti:

a) difendere la libertà di stampa e d'informazione e il diritto di cronaca nei limiti e nel rispetto delle norme deontologiche della categoria, garantendo la pluralità degli organi di informazione, l'accesso alle fonti delle notizie e il diritto del cittadino di manifestare il proprio pensiero e di essere informato, in applicazione della Carta Costituzionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;

Statuto federale FNSI

- b) favorire la partecipazione dei giornalisti ai compiti decisionali nelle rispettive aziende e difendere la loro autonomia sia nei confronti dei pubblici poteri sia nei confronti di chiunque intenda interferire e condizionare il loro lavoro;
- c) affermare e difendere l'unità della categoria a fronte di qualsiasi tentativo di discriminazione;
- d) rappresentare gli iscritti sul piano nazionale, stipulare i contratti collettivi di lavoro e, in collaborazione con le AA.RR.SS. e con i Comitati e i Fiduciari di redazione, svolgere tutte le azioni necessarie a garantirne l'applicazione; promuovere la rioccupazione dei colleghi senza lavoro;
- e) perseguire la parità fra giornaliste e giornalisti, anche attraverso la Commissione per le pari opportunità, istituita dalla GE, per una concreta attuazione di quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), anche in osservanza della legge 125/1992;
- f) valorizzare, difendere e aggiornare le funzioni della professione giornalistica, anche per quanto riguarda i diritti individuali, ivi compreso il diritto d'autore e di pubblicazione, e contribuire al suo sviluppo nei settori della carta stampata come in quelli delle trasmissioni radio e televisive e dei nuovi media, allo scopo di dare alle idee e alle notizie la più ampia circolazione. Ciò anche a mezzo del "Centro di Studi e Documentazione sul Giornalismo";
- g) rivendicare, anche in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, la tutela del titolo professionale degli iscritti e ogni funzione di ricerca, elaborazione e controllo della comunicazione di notizie, comunque diffuse, compresi gli uffici stampa di enti pubblici o di aziende private, qualunque sia il mezzo tecnologico o la forma di impresa, promuovendo il necessario aggiornamento specialistico;
- h) collaborare con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "G. Amendola" (INPGI) e con la Cassa autonoma di previdenza e assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT) per lo sviluppo, la realizzazione e il coordinamento delle istanze previdenziali e assistenziali degli iscritti, esercitando un'attenta vigilanza per garantire, anche attraverso energiche azioni, l'autonomia funzionale e finanziaria dell'INPGI e della CASAGIT;
- i) promuovere e favorire la cooperazione internazionale fra le associazioni dei giornalisti per lo studio dei problemi di comune interesse, nonché per favorire il più ampio e libero esercizio della professione nelle rispettive nazioni, a condizioni di reciprocità per quanto riguarda la regolamentazione professionale. A tal fine la FNSI aderisce alla Federation Internationale des Journalistes (Bruxelles).

Articolo 4

Le AA.RR.SS. iscrivono i giornalisti residenti nella circoscrizione di propria competenza in due elenchi separati, come indicato nell'art. 2.

Il giornalista può optare per l'iscrizione all'ARS nel cui territorio svolge l'attività professionale. Nei casi di lavoro individuale distaccato ha facoltà di iscriversi all'ARS nel cui territorio opera la redazione di riferimento.

Ferme restando le attribuzioni e le competenze di carattere sindacale di rappresentanza nazionale della FNSI, le AA.RR.SS. sono rette da propri Statuti che devono essere conformi con lo Statuto federale e con le norme del regolamento di attuazione dell'art. 2.

Gli statuti delle AA.RR.SS., nel cui ambito territoriale vige un regime plurilinguistico, dovranno garantire nei rispettivi organi la presenza delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

Gli statuti delle singole AA.RR.SS. ed ogni loro successiva modifica devono essere sottoposti all'approvazione di conformità da parte del Consiglio nazionale della FNSI. In caso di contestazione le AA.RR.SS. possono ricorrere al Collegio nazionale dei probiviri.

I giornalisti che abbiano residenza fuori dal territorio italiano possono iscriversi all'ARS nel cui territorio ha sede l'azienda per la quale prestano la loro attività prevalente.

Non è consentita l'appartenenza a più di una ARS.

Per una stessa circoscrizione territoriale non può essere federata che una sola ARS.

Statuto federale FNSI

Articolo 5

Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

- 1) uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- 2) esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei richiesti requisiti;
- 3) diritto di voto per gli associati, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Federazione;
- 4) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- 5) principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile;
- 6) sovranità del Congresso Nazionale con regolamentazione dei criteri per l'ammissione ovvero l'esclusione al medesimo;
- 7) pubblicità delle convocazioni del Congresso Nazionale delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
- 8) intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.

Articolo 6

Il Consiglio Nazionale irroga sanzioni nei confronti delle AA.RR.SS. che violino lo Statuto federale o pregiudichino l'unità e la politica sindacale, vengano meno agli obblighi finanziari verso la FNSI, non adeguino i propri statuti a quello federale o compromettano il prestigio della categoria

Le sanzioni possono essere le seguenti: a) diffida; b) ammonizione; c) censura; d) radiazione dalla FNSI.

Contro le suddette sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei probiviri e, in secondo grado, al Congresso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

CAPO II - ORGANI DELLA FNSI

Articolo 7

Gli organi della FNSI sono:

- a) il Congresso nazionale;
- b) il Consiglio nazionale (CN);
- c) la Giunta esecutiva (GE);
- d) il Presidente della FNSI;
- e) il Segretario generale;
- f) la Segreteria nazionale;
- g) il Collegio dei revisori dei conti;
- h) il Collegio nazionale dei probiviri.

Sono organi consultivi:

Statuto federale FNSI

- 1) la Consulta delle Associazioni regionali di stampa;
- 2) la Commissione permanente contrattuale (CC);
- 3) la Conferenza nazionale dei comitati e dei fiduciari di redazione;
- 4) la Consulta dei presidenti dei Gruppi di specializzazione.

CAPO III - CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 8

Il Congresso nazionale è il massimo organo della FNSI; esso ha tutti i poteri deliberanti.

Il Congresso fissa le direttive che deve seguire la FNSI nei vari rami della sua attività, esamina ed approva la relazione sulla politica sindacale e sulla gestione finanziaria.

Le decisioni del Congresso sono obbligatorie per tutte le AA.RR.SS. e le organizzazioni federate.

Il CN delibera la convocazione del Congresso, che si riunisce ordinariamente ogni tre anni e, in via straordinaria, su iniziativa del CN o su richiesta di almeno tre AA.RR.SS. che complessivamente rappresentino il 30 per cento degli iscritti.

Il Congresso ordinario deve essere anticipato di un semestre rispetto alla sua naturale scadenza negli anni in cui viene a scadere il contratto collettivo di lavoro.

Il CN formula l'ordine del giorno (o.d.g.) del Congresso ordinario e approva, con la sottoscrizione di almeno il 5 per cento dei consiglieri, i documenti di politica sindacale da sottoporre alla discussione delle assemblee regionali per l'elezione dei delegati ed alla discussione del Congresso.

Le AA.RR.SS. possono chiedere l'inclusione nell' o.d.g. di particolari argomenti inoltrandone richiesta al CN entro la data fissata per l'ultima sessione del CN stesso, precedente al Congresso nazionale.

La GE provvede entro 60 giorni dalla richiesta a convocare il Congresso straordinario formulando l'o.d.g. sulla base degli argomenti per i quali il CN oppure le AA.RR.SS. hanno richiesto la convocazione del Congresso stesso.

Il Congresso, quale suo primo atto, costituisce il proprio Ufficio di Presidenza, che deve comprendere un giornalista professionale designato da ciascuna delegazione tra i suoi componenti e due giornalisti collaboratori designati congiuntamente dai capi-delegazione di cui al successivo art.11.

Il Congresso elegge un Presidente, giornalista professionale, e due vice-Presidenti, l'uno giornalista professionale e l'altro giornalista collaboratore, che debbono essere scelti nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza e che debbono riportare almeno i due terzi dei voti dei delegati al Congresso. Dopo due votazioni in cui non si raggiunga la maggioranza suindicata, vale la maggioranza relativa.

Articolo 9

Il Congresso nazionale è costituito da 309 delegati. Il numero dei delegati espressi dai giornalisti collaboratori è pari a un quarto. I delegati sono eletti fra gli iscritti alle AA.RR.SS. In connessione con la costituzione di ogni nuova ARS, ai sensi del successivo art.15, il Congresso è integrato da 3 delegati. Quale espressione del vincolo federativo, ciascuna ARS - quando il numero degli iscritti giornalisti professionali e giornalisti collaboratori, separatamente presi, è inferiore a 1.000 - ha diritto rispettivamente ad una rappresentanza fissa costituita da 3 delegati giornalisti professionali eletti dai giornalisti professionali e da un delegato giornalista collaboratore eletto dai giornalisti collaboratori.

I rimanenti delegati sono assegnati alle AA.RR.SS. in proporzione al numero degli iscritti nelle rispettive categorie e secondo il quoziente elettorale.

Statuto federale FNSI

Il quoziente elettorale si calcola per difetto, separatamente per le due categorie, e si ricava dividendo il numero degli iscritti alle AA.RR.SS. - al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso - per i rimanenti posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

Possono votare ed essere eletti i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e al corrente con il versamento delle quote associative. Partecipano al Congresso le delegazioni delle AA.RR.SS. che, all'atto dell' insediamento della Commissione per la verifica dei poteri, risultino al corrente con i contributi di cui al successivo art.39 relativi a tutto il quadrimestre anteriore a quello in cui si svolge il Congresso.

Nelle AA.RR.SS. possono essere presentate due o più liste di candidati, anche collegate ai documenti di politica sindacale sottoposti dal Consiglio nazionale. L'assegnazione dei delegati a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei maggiori resti.

Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore ai posti cui provvedere. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 3/4 (calcolati per difetto) dei posti cui provvedere.

Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità prevale il candidato più anziano per iscrizione all'ARS e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione nell'albo professionale e, infine, quello più anziano per età.

I voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell'ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda; il voto di preferenza costituisce voto di lista.

Ogni lista - per le rispettive categorie - deve essere presentata da un numero di aventi diritto al voto pari almeno:

- al 10% degli aventi diritto al voto, se il loro numero è inferiore o uguale a 50;
- al 5% degli aventi diritto al voto, se il loro numero è superiore a 50 e inferiore o uguale a 500;
- a 50 più l' 1% degli aventi diritto al voto, se il loro numero è superiore a 500.

Ogni candidato deve sottoscrivere, per accettazione, la candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura. I firmatari delle liste non possono essere candidati.

Le liste devono essere depositate di persona da uno dei firmatari presso la Commissione Elettorale delle AA.RR.SS. entro le ore 12 del 20° giorno precedente quello fissato per l'inizio delle votazioni.

In assenza di due o più liste, l'elezione dei delegati avviene a maggioranza semplice al primo scrutinio. In caso di parità si applica l'ottavo comma del presente articolo.

Articolo 10

Hanno diritto di partecipare al Congresso con facoltà di parola ma non di voto: i membri uscenti del CN (art. 16) e del Collegio dei revisori dei conti (art. 40); il Presidente del Collegio nazionale dei probiviri; i relatori sulle questioni all'o.d.g.

Articolo 11

Ogni delegazione elegge un capo delegazione, il quale ha funzioni di collegamento fra le delegazioni stesse e la Presidenza del Congresso. Il capo della delegazione può essere o uno dei delegati o il responsabile (Presidente o Segretario) della rispettiva ARS.

I delegati votano di regola congiuntamente; per le questioni riguardanti specificamente le rispettive categorie, vota soltanto la categoria interessata; in caso di dubbio decide il Congresso.

Gli aventi diritto al voto sono i delegati accreditati dalla Commissione verifica poteri al momento di ogni singola votazione. Il numero e i relativi quozienti sono resi noti al Congresso di volta in volta dalla presidenza.

Statuto federale FNSI

Le votazioni vengono fatte seguendo l'ordine delle delegazioni delle singole AA.RR.SS. che sarà sorteggiato prima di ogni espressione di voto.

Il voto si esprime individualmente, a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.

Le votazioni devono essere richieste: a scrutinio segreto su richiesta del 25% degli aventi diritto al voto e per appello nominale su richiesta del 20% degli aventi diritto al voto. Il Presidente del Congresso, compiuta la verifica, indice la votazione. Le votazioni che riguardano le elezioni a cariche sociali devono essere svolte a scrutinio segreto.

Le delibere congressuali sono valide - salvo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 43 - se adottate, in prima votazione, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati dichiarati presenti al Congresso dalla Commissione per la verifica dei poteri; qualora, nella prima votazione, la somma dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti non raggiunga la metà più uno dei delegati presenti al Congresso, la Presidenza, non prima di un'ora, indice una nuova votazione per la quale è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

CAPO IV - SEGRETARIO GENERALE

Articolo 12

Il Congresso elegge, tra i delegati iscritti nell'elenco dei giornalisti professionali, il Segretario generale.

L'elezione avviene a maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto per le prime due votazioni e a maggioranza assoluta per le successive votazioni.

I delegati giornalisti professionali e giornalisti collaboratori votano con identica scheda, in cui esprimono il nome del Segretario o con analogo sistema elettronico.

In caso di impedimento, dimissioni o sfiducia da parte del CN, lo stesso CN convoca entro tre mesi un Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Segretario generale. Se tale eventualità si verifica entro la prima metà del mandato i delegati al Congresso straordinario saranno gli stessi già eletti per il precedente congresso; se invece si verifica nella seconda metà del mandato, si dovrà procedere a nuove elezioni per i delegati al Congresso straordinario. Il Segretario così eletto resta in carica sino alla normale scadenza del mandato del Consiglio Nazionale. In attesa del Congresso straordinario la guida della Giunta esecutiva e la responsabilità di gestione della FNSI è affidata al Segretario aggiunto più votato.

La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/4 dei membri del CN aventi diritto al voto e va discussa e votata in una successiva riunione da tenersi entro 10 giorni.

Il voto di sfiducia deve essere espresso per appello nominale e deve ottenere la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto al voto.

Articolo 13

Il CN ha il compito di realizzare le deliberazioni del Congresso nazionale, di impartire, fra un Congresso e l'altro, le direttive generali per il conseguimento delle finalità statutarie e per l'attività della FNSI, nonché di programmare gli indirizzi di politica e di azione sindacale della categoria.

Il Consiglio Nazionale nella sua prima seduta convocata e presieduta dal Consigliere più votato dal Congresso elegge, tra i suoi componenti, il Presidente della FNSI con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto. Qualora nessun candidato risultasse eletto si procede dalla terza votazione all'elezione a maggioranza assoluta dei presenti, purché partecipi alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Presidente della FNSI è garante del Patto Federativo e dell'applicazione dello Statuto, è destinatario dei ricorsi in materia di applicazione ed interpretazione delle norme statutarie e del Regolamento e ne riferisce al Consiglio nazionale ed eventualmente al Collegio dei probiviri per le materie di competenza.

Convoca e presiede il Consiglio nazionale e d'intesa con il Segretario generale ne redige l'ordine del giorno.

Statuto federale FNSI

In caso di impedimento del Presidente il CN è presieduto dal consigliere più votato dal Congresso.

Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio nazionale con le stesse modalità previste per il Segretario generale.

Il CN convoca il Congresso ordinario e straordinario e ne formula l'o.d.g. ai sensi dell'art. 8.

Articolo 14

Il CN elegge, fra i suoi componenti, la Giunta esecutiva.

La GE è composta dal Segretario generale, dal Presidente, da 11 giornalisti professionali e da 3 giornalisti collaboratori eletti dai consiglieri nazionali delle rispettive categorie.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per le rispettive categorie, da almeno 4 consiglieri professionali e da 2 consiglieri collaboratori e votate dai consiglieri nazionali delle rispettive categorie.

L'elezione avviene a scrutinio segreto con sistema proporzionale. In presenza di più liste l'assegnazione avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto, per le due categorie, dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno. A parità di resti tra liste che abbiano quozienti pieni il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il quoziente più alto.

All'interno di ogni lista è possibile esprimere preferenze fino a un massimo di 2/3 calcolati per difetto dei seggi da attribuire.

In assenza di più liste sono dichiarati eletti i più votati fino alla copertura dei seggi previsti. Anche in questo caso è possibile esprimere preferenze fino a un massimo dei 2/3 dei seggi da attribuire.

Nel caso in cui uno dei membri venisse a mancare per dimissioni o altro motivo, è sostituito dal primo dei non eletti della lista. Dopo la ottava sostituzione, invece di procedere ad una nona sostituzione, si dà luogo a nuove elezioni per tutta la Giunta tranne che per il Segretario generale e il Presidente.

Le riunioni del CN e della GE sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei rispettivi componenti; in seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere del CN e della GE sono valide se adottate col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Al voto di fiducia che deve essere espresso per appello nominale è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti del CN. La mozione di sfiducia deve essere presentata almeno da 1/4 dei membri del CN aventi diritto al voto e va discussa e votata in una successiva riunione da tenersi entro 10 giorni.

Articolo 15

Il CN ha la facoltà di ammettere nella Federazione eventuali nuove AA.RR.SS. per le regioni ove non esiste già una ARS federata; ad integrazione del CN in carica, il Consiglio direttivo della nuova ARS designerà un consigliere professionale ed un consigliere collaboratore.

Le sezioni regionali facenti parte di una Associazione interregionale di stampa federata, possono ottenere dal CN - quando raccolgono nel loro seno 70 iscritti, di cui almeno 20 professionali - per il tramite e con il parere dell'Associazione interregionale della stampa alla quale appartengono, di essere a loro volta federate direttamente e autonomamente; la nuova ARS viene automaticamente inserita nell'elenco di cui all'art. 1; l'integrazione del CN in carica avviene secondo la norma di cui al precedente comma.

Articolo 16

Statuto federale FNSI

Ciascun componente del Consiglio nazionale rappresenta gli interessi generali della categoria dei giornalisti ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Il CN è costituito, oltre che dal Segretario generale, da 91 giornalisti professionali e da 25 giornalisti collaboratori.

Fanno parte del CN:

- a) i giornalisti che hanno la rappresentanza o la responsabilità effettive della rispettiva ARS ai sensi dello Statuto dell'ARS medesima. Ciascuno di essi fa parte del CN fino a quando conserverà l'incarico anzidetto in seno all'ARS e sarà sostituito dal successore;
- b) 30 consiglieri, giornalisti professionali, eletti dai rispettivi delegati al Congresso;
- c) dieci consiglieri, giornalisti professionali, eletti dai delegati professionali di ciascuna delle AA.RR.SS. che abbiano rispettivamente più del 25% degli iscritti alla FNSI;
- d) i rimanenti consiglieri giornalisti professionali sono assegnati alle altre AA.RR.SS. in proporzione al numero dei rispettivi iscritti professionali e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il totale dei professionali iscritti alle AA.RR.SS. per i posti cui provvedere. I posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.
- e) 1 giornalista collaboratore per ciascuna delegazione congressuale e i rimanenti, uno per ciascuna Associazione con il maggior numero di giornalisti collaboratori iscritti. Tutti eletti dalle rispettive delegazioni;

I consiglieri di cui alle lettere c), d) ed e) sono eletti dalle delegazioni delle rispettive AA.RR.SS.; i delegati professionali e collaboratori votano separatamente. In presenza nella delegazione di due o più liste, l'assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

Per le votazioni e per gli scrutini valgono, in quanto applicabili, le modalità di cui al precedente art. 9 (commi 7°, 8° e 9°).

In presenza di due o più liste per l'elezione dei consiglieri nazionali di cui alla lettera b), l'assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto, dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

Ogni lista è valida se sottoscritta da almeno 20 delegati. E' inoltre necessario che i candidati abbiano accettato la candidatura con dichiarazioni allegata alla lista; nessun candidato può far parte di più liste, pena l'automatica decadenza da tutte le candidature.

L'ufficio di Presidenza del Congresso di cui all'art. 8 fissa il termine ultimo per la presentazione delle liste e ne accerta la validità.

Per le votazioni e per gli scrutini valgono, in quanto applicabili, le modalità di cui al precedente art. 9 (commi 7°, 8° e 9°).

Nel caso di decadenza o dimissioni i consiglieri nazionali di cui ai punti da b) ad e) sono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive graduatorie di lista.

Sono membri di diritto del CN, a titolo consultivo, i giornalisti che abbiano ricoperto le cariche di Presidente, di Segretario nazionale o generale della FNSI.

Fanno, inoltre, parte del CN a titolo consultivo:

- a) il collegio dei revisori dei conti;

Statuto federale FNSI

- b) il Presidente del Collegio nazionale dei probiviri;
- c) il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'INPGI;
- e) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della CASAGIT;
- f) un rappresentante dell'Unione Sindacale Giornalisti RAI (USIGRAI)
- g) un rappresentante Unione nazionale dei giornalisti pensionati (UNGP);
- h) un rappresentante per ciascuno dei Gruppi di specializzazione aventi caratteristiche professionali-sindacali, riconosciute dal CN;
- i) un rappresentante della Consulta dei Gruppi di specializzazione a carattere professionale-culturale;
- l) un rappresentante designato da ciascuna delle Confederazioni dei lavoratori con le quali la FNSI ha stipulato un patto di alleanza.

Articolo 17

Il CN si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno; può riunirsi in via straordinaria per iniziativa della GE o su richiesta dei rappresentanti di almeno tre AA.RR.SS. federate o su iniziativa del Presidente della FNSI in relazione al disposto dell'art. 21.

I consiglieri nazionali voteranno di regola congiuntamente; per le questioni riguardanti specificamente le rispettive categorie, vota soltanto la categoria interessata. In caso di dubbio decide il CN.

Articolo 18

In caso di assenza senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive i membri del CN e della GE decadono dal mandato e vengono sostituiti a norma, rispettivamente, dell'art. 16 e dell'art. 14.

CAPO V - GIUNTA ESECUTIVA - SEGRETERIA NAZIONALE - SEGRETARIO GENERALE

Articolo 19

La Giunta esecutiva (GE) ha il compito di realizzare gli indirizzi di politica e di azione sindacale espressi dalla categoria in sede di Congresso nazionale e le direttive del CN. In particolare:

- a) esercita ogni atto necessario al buon funzionamento della FNSI e alla tutela degli interessi dei giornalisti anche mediante dipartimenti di lavoro affidati a componenti della Giunta medesima;
- b) studia, elabora e coordina - consultate preliminarmente le AA.RR.SS. e d'intesa con la Commissione nazionale per le trattative contrattuali di cui al successivo art. 21 - le proposte di modifica per la rinnovazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico; approva le anzidette proposte sentita la Commissione nazionale per le trattative contrattuali; conduce le trattative sindacali; stipula il contratto nazionale di lavoro giornalistico in nome e per conto della FNSI; vigila sull'applicazione delle norme contrattuali anche con intervento diretto e promuove ogni iniziativa connessa;
- c) su argomenti concernenti la sfera dell'attività federale convoca conferenze e convegni nazionali, costituisce commissioni o gruppi di studio, di lavoro, di coordinamento;
- d) promuove iniziative di collaborazione e coordinamento con l'Ordine professionale, con l'INPGI e con la CASAGIT;
- e) cura i collegamenti con le AA.RR.SS. e, attraverso di esse, con i comitati e fiduciari di redazione, nonché i collegamenti con i Gruppi nazionali di specializzazione;

Statuto federale FNSI

f) mantiene i rapporti con i pubblici poteri, l'amministrazione dello Stato, la Federazione italiana editori giornali, le altre controparti imprenditoriali, i sindacati, le organizzazioni giornalistiche estere;

g) cura la gestione amministrativa della FNSI;

h) esamina ed approva la relazione al Congresso sulla politica sindacale e sulla gestione finanziaria della FNSI elaborata dal Segretario generale.

Articolo 20

All'interno della Giunta esecutiva è costituita la Segreteria nazionale, organizzata per dipartimenti. Il Segretario generale attribuisce ad un massimo di 4 componenti della Giunta esecutiva, di cui 1 giornalista collaboratore, gli incarichi di Segretario generale aggiunto con deleghe per specifici settori. Gli incarichi sono ratificati dal Consiglio Nazionale.

La Segreteria su proposta del Segretario può costituire gruppi di lavoro affidando incarichi a membri del CN. Il CN deve esserne informato alla prima riunione pena l'invalidazione della delibera.

In caso di temporaneo impedimento del Segretario generale questi delega un Segretario aggiunto professionale.

Articolo 21

E' istituita la Commissione Nazionale per il contratto presieduta dal Segretario generale.

La Commissione è permanente ed è costituita dalla Giunta esecutiva integrata da 2 giornalisti collaboratori eletti dai consiglieri nazionali collaboratori; da 12 giornalisti professionali eletti dalla Conferenza nazionale dei Comitati e Fiduciari di redazione; da un rappresentante giornalista professionale designato da ciascuna ARS; da un rappresentante per ciascuno dei gruppi di specializzazione aventi caratteristiche professionali-sindacali riconosciuti dal CN; da un rappresentante dell'USIGRAI e uno dell'UNGP e da un rappresentante della Commissione pari opportunità.

La Commissione ha il compito di elaborare le proposte per il rinnovo contrattuale e di condurre le trattative.

Il Consiglio nazionale ha la potestà di integrare la Commissione contratto con altri rappresentanti di soggetti tutelati dal CNLG (corrispondenti, collaboratori fissi, free lance ecc.) qualora non risultino eletti dagli organismi suindicati.

Articolo 22

Il Segretario generale guida l'azione sindacale della FNSI, di cui ha la rappresentanza legale;

- è membro con diritto di voto del CN;

- convoca e presiede la Giunta esecutiva e la Segreteria nazionale, promuovendone e coordinandone l'attività e formula l'o.d.g. delle riunioni;

- redige la relazione di cui alla lettera h) dell'art.19;

- ha la direzione delle pubblicazioni della FNSI.

I segretari aggiunti coadiuvano il Segretario generale nell'espletamento del mandato.

Il Segretario generale non può svolgere più di due mandati consecutivi.

Articolo 23

In caso di voto di sfiducia del CN nei confronti della GE lo stesso CN elegge contestualmente la nuova GE.

CAPO VII - DIRETTORE DELLA FNSI

Statuto federale FNSI

Articolo 24

La GE su proposta del Segretario generale nomina il Direttore della FNSI, posto alle dipendenze della GE.

Il Direttore della FNSI dirige e coordina i servizi della Federazione; assiste alle sedute del CN e della GE, anche integrata per le trattative contrattuali, con funzioni di Segretario.

CAPO VIII - TRATTATIVE SINDACALI

Articolo 25

Le trattative per il rinnovo del contratto o, comunque, riguardanti accordi sindacali sono condotte, secondo quanto previsto dall'art. 19, dalla GE, la quale stipula e sottoscrive, a nome e per conto della FNSI, il contratto nazionale di lavoro e quant'altro regola la prestazione giornalistica.

La GE ha facoltà di avvalersi della consulenza di esperti.

Articolo 26

Durante le trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, cioè dalla disdetta alla nuova stipula, sono espressamente vietati altri negoziati a contenuto contrattuale.

All'ARS che contravviene all'anzidetta norma sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6.

I Consigli direttivi delle AA.RR.SS. in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro devono adottare il provvedimento della sospensione a carico degli iscritti che si rendano responsabili di violazione delle delibere adottate dalla FNSI per le relative iniziative sindacali, deferendoli al Collegio dei probiviri regionale e proponendone, nei casi più gravi, l'espulsione.

L'eventuale ricorso al Collegio nazionale dei probiviri da parte dell'interessato non ha effetto sospensivo del provvedimento.

CAPO IX - CONFERENZA NAZIONALE DEI COMITATI E FIDUCIARI DI REDAZIONE

Articolo 27

La Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione è organo consultivo della FNSI.

La Conferenza è convocata, secondo le necessità - e, comunque, almeno una volta l'anno - e senza particolari formalità dalla GE; vi partecipano i membri dei comitati di redazione e i fiduciari iscritti alle AA.RR.SS. competenti. La Conferenza è presieduta dal Segretario generale o, in sua vece, da un Segretario aggiunto.

La Conferenza, in occasione del rinnovo contrattuale, è chiamata ad esprimere il suo parere sulle richieste di modifica al contratto nazionale di lavoro e, prima della firma definitiva, sull'ipotesi di accordo contrattuale definita dalla FNSI e dalla FIEG.

La Conferenza elegge al suo interno 12 giornalisti professionali nella Commissione contratto in un'apposita sessione convocata entro 30 giorni dalla conclusione del Congresso.

Le modalità di elezione sono definite nel regolamento

CAPO X - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Articolo 28

Il Collegio nazionale dei probiviri, che ha sede presso la FNSI, regola le controversie relative sia alla disciplina associativa e sindacale dei giornalisti iscritti alle AA.RR.SS., sia al loro comportamento non conforme alle regole della correttezza professionale e tale da ledere il prestigio dell'organizzazione. I suoi membri sono inamovibili: il suo operato

Statuto federale FNSI

insindacabile. Esso è autonomo ed indipendente, dura in carica tra un Congresso ordinario e l'altro; la sua costituzione avviene per elezione nel Congresso nazionale.

Articolo 29

Il Collegio nazionale dei probiviri si compone di un numero di giornalisti professionali uguale al numero delle delegazioni regionali, nonché di cinque giornalisti collaboratori.

I componenti professionali sono eletti dalle rispettive delegazioni regionali in misura di uno per ciascuna delegazione.

I componenti collaboratori sono eletti in sede congressuale dai delegati collaboratori.

Con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti effettivi sono eletti altrettanti supplenti professionali e collaboratori, i quali sostituiranno i rispettivi probiviri effettivi nel caso di dimissioni o di impedimento permanente.

La nomina del Presidente (giornalista professionale), dei due vice-presidenti (uno professionale, l'altro collaboratore) e del Segretario avviene nella prima seduta del Collegio.

Tutti i membri del Collegio nazionale dei probiviri debbono risultare iscritti, da almeno dieci anni, all'Ordine dei giornalisti ed alle AA.RR.SS. federate e non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive nei cinque anni precedenti; essi non possono ricoprire altre cariche federali o regionali.

La prima seduta sarà convocata dalla GE presso la FNSI e le nomine avverranno mediante votazioni a scrutinio segreto.

In caso di vacanza del rappresentante, sia effettivo che supplente, di una ARS il Collegio nazionale dei probiviri sarà integrato con un membro eletto dal Consiglio direttivo della ARS interessata.

Chi è assente ingiustificato per tre sedute consecutive del Collegio decade automaticamente dall'incarico e viene sostituito secondo le modalità previste dai commi precedenti.

Articolo 30

Appartiene alla competenza ordinaria del Collegio nazionale dei probiviri:

- a) dirimere i conflitti tra i Collegi probivirali regionali; nel caso di conflitti di competenza e di giurisdizione tra collegi probivirali regionali relativi a controversie nelle quali siano in causa colleghi iscritti a diverse AA.RR.SS., il Collegio nazionale affida, in prima istanza, ad un terzo collegio regionale la soluzione della vertenza;
- b) riesaminare in grado di appello le decisioni pronunciate dai Collegi probivirali regionali;
- c) formulare pareri su questioni di indole morale, di etica professionale e di natura sindacale, ancorché non proposte in primo grado.

Il Presidente del Collegio farà al Congresso una relazione illustrativa dell'attività svolta dal Collegio.

Articolo 31

Le sanzioni che il Collegio può applicare nei confronti degli iscritti sono:

- a) richiamo; b) diffida; c) ammonizione; d) censura; e) sospensione; f) radiazione. La sanzione della sospensione non può superare i sei mesi.

L'esecuzione delle anzidette sanzioni è demandata, tramite la GE, ai Consigli direttivi delle AA.RR.SS. e dei Gruppi di specializzazione competenti.

Il ricorso contro l'ammissione negli elenchi degli iscritti, così come prevista nell'art. 2 del presente Statuto, non ha effetto sospensivo.

Statuto federale FNSI

CAPO XI - GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 32

La FNSI può ammettere nel proprio seno, vigilandone l'attività, Gruppi, Associazioni, Unioni di specializzazione che abbiano carattere nazionale, tutti funzionanti secondo lo statuto-tipo predisposto dalla FNSI.

Degli anzidetti gruppi di specializzazione possono essere soci effettivi soltanto i giornalisti appartenenti alle AA.RR.SS.

L'ammissione è deliberata, in base a reali e riconosciute esigenze di specializzazione, dal CN su proposta motivata della GE.

Con gli stessi criteri e modalità è consentita l'ammissione di Gruppi o Associazioni o Unioni di specializzazione in sede regionale (AA.RR.SS.), sentito il CN.

Articolo 33

I Gruppi di specializzazione e gli organismi sindacali di base agiscono nella disciplina sindacale, rispettivamente, della FNSI e delle AA.RR.SS., tramite le quali sono esplicitate le funzioni, la rappresentanza e l'attività stabilite dal presente Statuto.

Articolo 34

I Gruppi nazionali di specializzazione, per ottenere l'inquadramento nella FNSI, devono rivolgere domanda alla GE, corredata dei seguenti documenti:

- a) due esemplari dello statuto, contenenti eventuali integrazioni e proposte di varianti allo statuto-tipo;
- b) l'elenco dei componenti degli organi direttivi;
- c) la dichiarazione attestante che il Gruppo di specializzazione si impegna ad osservare le norme dello statuto federale.

Gli stessi documenti debbono corredare la domanda dei Gruppi di specializzazione regionali per l'ammissione alle AA.RR.SS. competenti territorialmente. Al fine di stabilire i collegamenti fra la FNSI e i Gruppi di specializzazione, il CN, su proposta della GE, nomina rappresentanti della FNSI, quali membri di diritto, negli organismi direttivi dei detti gruppi.

I collegamenti in sede regionale sono assicurati da rappresentanti dei Consigli direttivi delle AA.RR.SS. quali membri di diritto in seno agli organismi direttivi dei gruppi locali.

La GE può di volta in volta convocare il Presidente o i membri degli organi direttivi dei Gruppi nazionali facendoli partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del CN, qualora vi siano da esaminare questioni tecniche o sindacali riflettenti le specializzazioni professionali di cui i Gruppi sono espressione.

Articolo 35

I presidenti dei gruppi di specializzazione inquadrati nella FNSI costituiscono la Consulta dei presidenti dei Gruppi di specializzazione, il cui scopo è quello di promuovere scambi di informazioni sulle attività dei Gruppi stessi e collaborare con gli organi direttivi federali.

La Consulta dei presidenti dei gruppi di specializzazione si riunisce senza particolari formalità, su convocazione e sotto la presidenza del Segretario generale o di un Segretario aggiunto; alle riunioni i presidenti dei Gruppi possono delegare membri dei rispettivi consigli direttivi.

Articolo 36

Ai gruppi di specializzazione si applicano gli artt. 4 e 6 del presente Statuto. In seno ai Gruppi di specializzazione non possono essere costituiti Collegi probivirali.

Statuto federale FNSI

Gli iscritti ai Gruppi possono ricorrere, in primo grado, ai Collegi probivirali delle AA.RR.SS. e, in secondo grado, al Collegio nazionale dei probiviri, i quali Collegi giudicheranno tenendo presenti anche gli statuti dei rispettivi gruppi.

CAPO XII - ORGANISMI SINDACALI DI BASE (USIGRAI - UNGP)

Articolo 37

È riconosciuto il diritto di costituirsi, nell'ambito federale, in organizzazioni sindacali, organismi di base della FNSI:

- a) all'USIGRAI, Unione Sindacale Giornalisti RAI, cui aderiscono i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS., aventi rapporto di lavoro con la RAI, concessionaria del servizio pubblico, cui si applicano il contratto nazionale e gli accordi integrativi stipulati dalla FNSI la cui attuazione - nell'ambito delle direttive della FNSI - è compito dell'USIGRAI, anche d'intesa con le AA.RR.SS. per le questioni locali.
- b) all'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati (UNGP), cioè ai giornalisti professionali iscritti alle AA.RR.SS. e titolari di pensione, considerato che il trattamento di quiescenza, così come generalmente concepito e disciplinato nei sistemi pensionistici, è una proiezione della retribuzione percepita in attività di servizio.
- c) Nuovi organismi potranno essere riconosciuti dal CN su proposta motivata della GE, seguendo le procedure previste dall'art. 34.

Un rappresentante dell'USIGRAI e un rappresentante dell'UNGP fanno parte, a titolo consultivo, del Consiglio nazionale; allo stesso titolo, possono essere chiamati dal Segretario generale a partecipare alle riunioni della GE, quando siano da esaminare questioni connesse alle rispettive competenze sindacali.

Gli statuti degli organismi di base devono essere consoni allo Statuto della FNSI e approvati dal CN.

Gli iscritti sono soggetti alla disciplina sindacale della FNSI e delle AA.RR.SS.

La GE della FNSI nomina propri rappresentanti, quali membri di diritto, negli organismi direttivi dei suddetti organismi sindacali di base.

CAPO XIII - CONSULTA DELLE AA.RR.SS.

Articolo 38

La Consulta delle AA.RR.SS. è costituita dai giornalisti che - ai sensi del precedente art. 16, lettera a) - hanno la rappresentanza o la responsabilità effettive delle AA.RR.SS. a norma dei rispettivi statuti; ciascuno di loro può delegare, permanentemente o di volta in volta, la rappresentanza nella Consulta ad un membro del rispettivo Consiglio direttivo.

La Consulta si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno, su convocazione della GE, che ne prepara l'o.d.g. integrabile con argomenti eventualmente proposti dalle AA.RR.SS. La Consulta si riunisce, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno tre AA.RR.SS., che ne indicano anche l'o.d.g.

Negli anni di scadenza del contratto nazionale di lavoro in cui non si riunisca il Congresso, la Consulta delle AA.RR.SS., in aggiunta alle tre riunioni ordinarie, terrà, almeno sei mesi prima di tale scadenza, una speciale sessione dedicata al rinnovo del contratto. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Segretario generale.

CAPO XIV - DEL BILANCIO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 39

La FNSI per ciascun anno solare predisporrà un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo che dovranno essere approvati dal Consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 maggio dell'anno seguente a quello di riferimento.

Statuto federale FNSI

Il bilancio della FNSI è composto da una situazione patrimoniale e dal rendiconto della gestione entrambi accompagnati dagli opportuni allegati.

In particolare, ed indipendentemente da quanto richiesto dalla normativa vigente, dal rendiconto della gestione dovranno risultare:

- 1) le entrate ordinarie, i contributi delle AA.RR.SS. federate; la misura dei contributi che le AA.RR.SS. debbono versare alla FNSI viene fissata annualmente dal CN in base agli iscritti di ciascuna ARS;
- 2) le entrate straordinarie;
- 3) le spese ordinarie, le spese di affitto, le spese generali, le indennità di viaggio, le retribuzioni al direttore ed al personale, nonché ogni eventuale altro onere inerente ed eventuale.

Gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o altre disponibilità non potranno essere distribuite, neanche in modo indiretto, durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento della FNSI, qualunque ne sia la causa il patrimonio della Federazione sarà devoluto obbligatoriamente ad altro organismo professionale o ai fini di pubblica utilità, udito il parere di eventuali organismi di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 40

Il Collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi (di cui quattro professionali ed un collaboratore) e due supplenti (uno professionale e uno collaboratore) eletti dal Congresso su proposta della Presidenza del Congresso stesso.

Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario.

Il Collegio dei revisori ha i compiti previsti dal Codice civile; in particolare, esercita il controllo periodico sui conti della FNSI.

I revisori dei conti durano in carica tra un Congresso e l'altro.

CAPO XV - INCOMPATIBILITÀ

Articolo 41

Il Presidente, il Segretario generale, i Segretari aggiunti e i membri della Giunta esecutiva non possono rivestire le seguenti cariche:

- a) membri degli organi direttivi ed esecutivi nazionali dei partiti o movimenti politici e degli organi esecutivi nazionali di sindacati di altre categorie.
- b) Presidente, vicePresidente, membro del Comitato esecutivo e del Consiglio nazionale dell'Ordine Professionale;
- c) Presidente, vice Presidente, e membro del Consiglio di Amministrazione della CASAGIT;
- d) membro del Governo, del Parlamento nazionale ed europeo, di Consigli regionali, provinciali e comunali.

In caso di candidatura ad una delle suddette cariche elettive devono intendersi automaticamente sospesi dall'incarico federale per tutto il periodo della campagna elettorale.

Il Presidente, il Segretario generale e i Segretari aggiunti - ove questi ultimi non debbano decadere dal CN in forza di questa norma trovandosi ad essere unici rappresentanti delle AA.RR.SS. - non possono ricoprire la carica di Presidente o Segretario di AA.RR.SS.

Statuto federale FNSI

Il Segretario generale nel corso del suo mandato non può ricoprire alcun incarico esterno, che non sia assunto nella qualità di Segretario della FNSI.

Il Presidente, i Segretari aggiunti e i membri di Giunta non possono ricoprire le seguenti cariche: Presidente, vice Presidente vicario, membro del Consiglio di Amministrazione dell'INPGI.

Il Segretario generale non può ricoprire, inoltre, le cariche di Presidente e vice Presidente vicario dell'INPGI.

Gli incarichi di Presidente e Segretario generale non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi.

CAPO XVI - DISCIPLINA SINDACALE

Articolo 42

I giornalisti che ricoprono cariche federali e che vengano meno alla solidarietà ed alla disciplina sindacale sono dichiarati decaduti con delibera del CN, indipendentemente da ogni altra sanzione.

I consiglieri dichiarati decaduti vengono sostituiti con le modalità indicate dall'art. 16.

I giornalisti che vengano meno alla solidarietà ed alla disciplina sindacali non sono eleggibili a cariche federali e nelle delegazioni congressuali almeno per il triennio successivo alla data dell'infrazione accertata dal CN.

CAPO XVII - MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 43

Lo statuto della FNSI può essere modificato soltanto dal Congresso a maggioranza di almeno due terzi dei delegati e quando l'argomento sia indicato nell'o.d.g. del Congresso stesso.

Il CN può avanzare proposte di modifiche allo statuto.

Le AA.RR.SS. possono proporre modifiche allo Statuto purché le rispettive assemblee le abbiano approvate a maggioranza assoluta dei presenti; tali proposte devono essere inoltrate prima della sua ultima sessione al CN che porrà l'argomento all'o.d.g. del Congresso nazionale.

Norma transitoria

Le norme statutarie votate dal Congresso di Riccione del 28-30 gennaio 1998 entrano in vigore il 31.12.1998.

Il Consiglio nazionale approva a maggioranza assoluta, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2, il relativo Regolamento entro il 31 marzo del 1998.

A decorrere dall'approvazione del regolamento della FNSI, ciascuna ARS, in attesa dell'adeguamento del proprio Statuto, potrà procedere alle nuove iscrizioni per il 1998 (non ai rinnovi) in conformità alle norme del nuovo Statuto federale.

Entro il giugno del 1999 le AA.RR.SS. devono conformare allo Statuto federale i propri Statuti.

In ogni caso le iscrizioni relative al 1999 devono essere fatte nel rispetto dello Statuto federale, almeno per quanto riguarda la composizione degli elenchi nazionali degli iscritti.

Il XXIII Congresso nazionale della FNSI dovrà svolgersi sulla base delle regole del presente Statuto.

MOZIONE (O.d.G.)

Il regolamento di attuazione dell'art. 2 dello Statuto deve attenersi ai seguenti principi:

Statuto federale FNSI

1) le domande di iscrizione, corredate dalla necessaria documentazione, sono presentate alla ARS territorialmente competente;

2) per l'iscrizione nell'elenco dei "giornalisti professionali" è condizione sufficiente essere riconosciuti dall'Ordine quali professionisti o praticanti o essere titolari di pensione INPGI;

3) per chi non ha le precedenti condizioni è necessaria l'autocertificazione che attesti di aver svolto per un periodo indicato e di svolgere tuttora l'attività giornalistica retribuita quale attività esclusiva o prevalente anche sotto il profilo del reddito. Reddito che sarà determinato, in misura sufficiente a indicare la sussistenza, di una attività professionale, dal Consiglio nazionale della FNSI.

E inoltre una delle seguenti documentazioni:

4) Autocertificazione che attesti di non essere iscritto a un Ordine, Collegio o Associazione professionali che concerna professioni diverse da quella giornalistica;

5) documentazione adeguata alle caratteristiche delle rispettive attività per i soci di cooperative giornalistiche, i free-lance, gli addetti agli uffici stampa pubblici e privati nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 2 comma 2 dello Statuto;

6) sottoscrizione della delega per la riscossione delle quote federali e associative, che non possono essere inferiori alla quota di minima prevista per i "giornalisti collaboratori";

7) per l'iscrizione nell'elenco dei "giornalisti collaboratori" è condizione sufficiente essere riconosciuti dall'Ordine quali pubblicisti e comunque provare che siano soddisfatte le condizioni indicate dal comma 4 dell'art. 2 dello Statuto;

8) nei casi di autocertificazione l'onere dell'acquisizione della documentazione compete all'ARS, salvo il diritto di chiedere all'interessato la produzione di documenti diversamente acquisibili. La falsa autocertificazione deve comportare la radiazione immediata dalla ARS e il divieto di reinscrizione per un congruo periodo di tempo;

9) avverso alle decisioni dell'ARS l'interessato o altri aventi causa possono ricorrere ai Proviviri secondo modalità fissate dalle rispettive AA.RR..SS. e dal CN;

10) gli iscritti non possono esercitare i diritti attivi e passivi prima che siano trascorsi 6 mesi di iscrizione ad una ARS.

Non è titolo indispensabile all'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionali l'iscrizione all'INPGI, all'INPGI 2 o alla CASAGIT.

In caso di colleghi impegnati di fatto in attività giornalistica a tempo pieno o prevalente ma senza contratto di lavoro giornalistico, le Associazioni regionali di stampa possono provvedere alla loro iscrizione nell'albo dei giornalisti professionali, impegnandosi a utilizzare tutti gli strumenti, sindacali e non, per imporre alla controparte l'applicazione del CNLG nei loro confronti.